

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-7097 del 18/12/2024
Oggetto	ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE, EX ART. 3 DPR 59/2013, IN FAVORE DELLA DITTA EMILIANA AGROENERGIA SOCIETA' AGRICOLA S.R.L PER L'ATTIVITÀ DI PRODUZIONE DI BIOMETANO DA FERMENTAZIONE ANAEROBICA DA SVOLGERSI IN COMUNE DI BESENZONE (PC), LOCALITA' PONTE TREBBIA, VIA ZAPPAROLA SNC.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-7409 del 18/12/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno diciotto DICEMBRE 2024 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE, EX ART. 3 DPR 59/2013, IN FAVORE DELLA DITTA **EMILIANA AGROENERGIA SOCIETA' AGRICOLA S.R.L** PER L'ATTIVITÀ DI PRODUZIONE DI BIOMETANO DA FERMENTAZIONE ANAEROBICA DA SVOLGERSI IN COMUNE DI BESENZONE (PC), LOCALITÀ PONTE TREBBIA, VIA ZAPPAROLA SNC.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti:

la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

la legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale";

Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante "Norme in Materia Ambientale";

il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;

il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "*Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35*" che ha individuato la Provincia quale Autorità Competente ai fini del rilascio/rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;

la circolare prot.49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di *adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6-2015 - Supplemento Ordinario n. 35;

la legge regionale n. 3 del 21 aprile 1999, "*Riforma del sistema regionale e locale*";

la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014 , attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

la Delibera della Giunta Regione Emilia Romagna. n. 2204 del 21/12/2015, di *approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015)*;

la Deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna del 30/01/2024, n. 152 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030) (Delibera di Giunta n. 2005 del 20 novembre 2023);

il Regolamento Regionale 19 Marzo 2024, n. 2 "Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue";

Richiamate:

- la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Piacenza n. 136 del 25/01/2012 con cui è stato approvato, ai sensi del D. Lgs. 387/2003 e della L.R. n. 26/2004, il progetto presentato dalla EMILIANA AGROENERGIA Società Agricola Consortile a r.l. (P.I. 01573890330) avente sede in Comune di Piacenza, via Cristoforo Colombo, 35, relativo alla costruzione ed esercizio di un impianto cogenerativo per la produzione di energia elettrica della potenza di 998 kWe alimentato a biogas da biomasse agricole, da ubicarsi in Comune di Besenzone loc. Zapparola, foglio 16, mappale 54 del Nuovo Catasto Terreni;
- la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Piacenza n. 798 del 27/04/2012 con cui è stata integrata la D.D. n. 136 del 25/01/2012 "con l'autorizzazione alla realizzazione di n. 4 piazzole di scambio e sosta così come già assentite con la concessione stradale rilasciata dal Servizio Progettazione e Gestione della Rete Stradale della Provincia di Piacenza con D.D. Del 17/04/2012 n. 737, come sostituita dalla D.D. n. 797 del 27/04/2012";

- la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Piacenza n. 2756 del 18/12/2012 con la quale è stata approvata una variante in corso d'opera al progetto presentato dalla EMILIANA AGROENERGIA Società Agricola Consortile a r.l.;
- la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Piacenza n. 498 del 17/03/2014 con cui sono state approvate, ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003 e della L.R. n. 26/2004, le modifiche richieste dalla ditta EMILIANA AGROENERGIA Società Agricola Consortile a r.l., (P.I. 01573890330) avente sede in Comune di Piacenza, via Cristoforo Colombo, 35, relative al progetto autorizzato con atto D.D. n. 136 del 25/01/2012, integrato con D.D. n. 798 del 27/04/2012 e relativo alla costruzione ed esercizio di un impianto cogenerativo per la produzione di energia elettrica della potenza di 998 kWe alimentato a biogas da biomasse agricole, ubicato in Comune di Besenzone loc. Zapparola;
- la PAS conclusa con atto del Comune di Besenzone n. 537 del 18/02/2020;

Premesso che:

- con atto prot. n. 3774 del 21/08/2023 del Comune di Besenzone e successiva variante PAS 1/2023 (atto del comune di Besenzone prot. 378 del 24/01/2024), è stata accolta la *comunicazione di cui all'art. 8 bis del D.Lgs.28/2011 per la riconversione completa di impianto biogas a biometano con capacità produttiva pari a 400 Smc/h* presentata dalla ditta Emiliana Agroenergia soc.Agr.s.r.l. (P.Iva 01573890330) per l'impianto sito in via Zapparola in comune di Besenzone;
- con nota prot. n. 3187 del 03/07/2024, acquisita al prot. Arpae n. 122267 in pari data, il Comune di Besenzone ha convocato la Conferenza dei Servizi ex art. 14 bis L. 241/1990 per esame della Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) di variante non sostanziale dell'intervento di riconversione completa di impianto biogas a biometano con capacità produttiva pari a 400 Smc/h (accolto con atti comunali prot. n. 3774/20223 e n. 378/2024) comprendente l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) presentata dalla Ditta "Emiliana Agroenergia soc.Agr.s.r.l.", per l'attività di "produzione di biometano da fermentazione anaerobica" da svolgersi presso lo stabilimento sito in Comune di Besenzone, via Zapparola snc, per i seguenti titoli in materia ambientale:
 - **autorizzazione**, di cui all'art. 124 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, allo scarico (S2) di acque reflue domestiche su suolo;
 - **autorizzazione alle emissioni in atmosfera** per gli stabilimenti di cui all'art.269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 - **comunicazione di utilizzazione agronomica** degli effluenti di allevamento di cui all'art. 112 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
 - **comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95**, in ordine all'impatto acustico;

Atteso che:

- nell'ambito della Conferenza dei Servizi convocata dal Comune di Besenzone, con nota prot. n. 132982 del 19/07/2024, questo Servizio Autorizzazioni e Concessioni ha richiesto la documentazione integrativa, comprensiva delle integrazioni richieste dal Servizio Territoriale di ARPAE con nota prot. n. 129682 del 15/07/2024;
- con nota prot. n. 3511 del 22/07/2024, (acquisita al prot. Arpae n. 133812 del 22/07/2024) il Comune di Besenzone ha richiesto, alla ditta, la documentazione integrativa richiesta dagli enti partecipanti alla Conferenza dei Servizi;
- con nota acquisita al prot. ARPAE n. 144821 del 07/08/2024, la ditta ha chiesto una proroga per la trasmissione della documentazione integrativa;
- con nota prot. n. 3756 del 07/08/2024, acquisita al prot. Arpae n. 144884 del 07/08/2024, il Comune di Besenzone ha comunicato la concessione della proroga per la presentazione della documentazione integrativa;
- con nota prot. n. 4309 del 12/09/2024 (assunta al prot. Arpae n. 164147 del 12/09/2024) come rettificata con nota prot. n. 4406 del 19/09/2024 (assunta al prot. Arpae n. 169175 del 19/09/2024), il Comune di Besenzone ha trasmesso la documentazione integrativa prodotta dalla ditta EMILIANA AGROENERGIA SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.;

Considerato che:

- con nota prot. n. 174605 del 27/09/2024, il Servizio Territoriale di ARPAE di Piacenza ha trasmesso le proprie osservazioni in merito alle integrazioni prodotte dalla ditta, nella quale sono state evidenziate le carenze delle stesse per la matrice "*utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento*";
- con nota prot. n. 179183 del 04/10/2024 questa Agenzia ha trasmesso al Comune di Besenzone proposta di preavviso di diniego, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 bis della L. 241/1990, comunicando l'esistenza di

motivi ostativi all'accoglimento della domanda in oggetto, (per le matrici "emissioni in atmosfera" e "scarichi" e, come indicato del Servizio Territoriale con la suddetta nota prot. n. 174605/2024, per la matrice "utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento"), tali da non consentire l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta, informando nel contempo la ditta della possibilità di presentare in forma scritta proprie osservazioni;

- conseguentemente, con nota prot. n. 4634 del 07/10/2024, acquisita al prot. ARPAE n. 180324 del 07/10/2024, il Comune di Besenzone ha trasmesso preavviso di diniego, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 bis della L. 241/1990, comunicando l'esistenza di motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di AUA, informando la ditta della possibilità di presentare per iscritto, entro 10 giorni, osservazioni eventualmente corredate anche da documenti;
- il Comune di Besenzone con nota prot. n. 4869 del 21/10/2024 (assunta al prot. Arpa n. 189258 in pari data) ha trasmesso le osservazioni al preavviso di rigetto ex art. 10 bis della Legge 241/90, prodotte dalla ditta EMILIANA AGROENERGIA SOCIETA' AGRICOLA S.R.L. entro il termine di dieci giorni dal ricevimento del preavviso stesso;
- con nota assunta al prot. ARPAE n. 202590 in data 11/11/2024 sono state acquisite le specifiche tecniche relative alle integrazioni trasmesse dalla ditta in data 17/11/2024;

Rilevato che dall'istruttoria condotta da questo Servizio per la matrice "utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento" (rif. Attività n 28 del 27/11/2024 Sinadoc 24843/2024) risulta che:

- a. la ditta si configura come "produttore/detentore" di digestato, prodotto in un impianto di digestione anaerobica di effluenti zootecnici e biomasse con produzione di biogas, sito in Comune di Besenzone - Via Zapparola, in Zona Vulnerabile ai Nitrati;
- b. è presente un digestore anaerobico degli effluenti zootecnici, per la produzione di biogas, avente potenza nominale di 998 kWe;
- c. all'impianto di digestione anaerobica, con produzione di digestato di tipo agroindustriale, in base all'ultima PAS di cui si ha notizia (conclusa con atto del Comune di Besenzone n. 537 del 18.2.2020) vengono convogliati gli effluenti zootecnici aziendali e biomasse, secondo la seguente ricetta:
 - SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' AGRICOLA DI ALLEVAMENTO ZOOTECHNICO (liquame e letame bovino extra aziendale): **6975 t/anno**;
 - PRODOTTI DA ATTIVITA' AGRICOLA (ad esempio insilato di triticale, insilato di mais): **14500 t/anno**;
 - SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' ALIMENTARI E AGROINDUSTRIALI (barbabietole tal quali e polpe soppressate di barbabietole): **3030 t/anno**;per un TOTALE di **24505 t/anno**;
- d. con l'istanza di AUA la Ditta, per la matrice utilizzo agronomico, ha presentato un progetto di upgrading per la **conversione totale dell'impianto da biogas a biometano**. Il progetto prevede il revamping dell'impianto biogas esistente per il rinnovo e il potenziamento per la produzione di biometano da 400 Smc/h, che verrà poi immesso nella rete di distribuzione del gas, prodotto dalla digestione anaerobica di biomasse, effluenti zootecnici e sottoprodotti dell'agroindustria;
- e. nella nuova configurazione l'impianto sarà composto da:
 - una pre-vasca di miscelazione e una tramoggia di carico delle biomasse, due fermentatori (F1 e F2), un post-fermentatore (PF), una vasca di stoccaggio del digestato chiarificato con copertura a tenuta del biogas (SDE), due vasche di stoccaggio con copertura a rapido smobilizzo (SSL1 e SSL) e un pozzetto di caricamento botti;
 - cinque trincee per l'insilamento delle biomasse agricole, un impianto di separazione del digestato, una platea coperta per lo stoccaggio del digestato solido separato e un fabbricato ufficio e servizi;
 - una sala di pompaggio, una zona up-grading e trattamento biogas/biometano, una torre di desolforazione con filtro a ghiaia, una Cabina RE.MI. (restituzione e Misura gas), una torcia di emergenza, un nuovo cogeneratore a biogas/metano da 370 kw (in sostituzione dell'esistente da 998 kw), una pesa ponte, una caldaia a biogas/metano da 840 Kw, due archi per la disinfezione dei mezzi dotati di pozzetto di raccolta percolati, un gruppo elettrogeno d'emergenza da 170 Kwe, un gruppo antincendio;
- f. all'impianto di digestione anaerobica **per la produzione di biometano**, verranno convogliati gli effluenti zootecnici aziendali e biomasse, secondo la seguente ricetta:

- SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' AGRICOLA DI ALLEVAMENTO ZOOTECHNICO (liquame e letame bovino 17.000 t/anno, lettiera avicola 3000 t/anno): **20.000 t/anno**;
- PRODOTTI DA ATTIVITA' AGRICOLA (insilato di mais, insilato di triticale): **20.450 t/anno**;
- SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' ALIMENTARI E AGROINDUSTRIALI (farinaccio dalla lavorazione dei cereali): **1.500 t/anno**;
- ACQUA (percolati, meteorica di dilavamento trincee): **4.000 t/anno**;
per un TOTALE di **45.950 t/anno**;

non verrà utilizzata acqua prelevata dal pozzo aziendale per l'alimentazione dell'impianto di digestione anaerobica, come dichiarato dal proponente nella nota assunta a prot. Arpae n. 224216 del 11/12/2024;

- g. all'impianto di digestione anaerobica saranno convogliate anche le acque meteoriche raccolte da superfici scoperte, come dettagliate al successivo punto h;
- h. il Piano di Gestione delle acque meteoriche prevede le seguenti modalità operative:
- i pozzetti di raccolta dei percolati e delle acque meteoriche ricadenti sulle trincee di stoccaggio delle biomasse, sono dotati di un tronchetto di chiusura manuale movimentabile: nel caso di trincea aperta e in uso il tronchetto è posto sulla linea dei percolati, ricircolati nelle vasche di stoccaggio del digestato. Nel caso di trincea chiusa (non in uso) o vuota, il tronchetto è posto sulla linea acque meteoriche che confluiscono in una vasca di captazione delle prime piogge;
 - la stima delle acque meteoriche di dilavamento raccolte nei contenitori è elaborata prevedendo che siano aperte tre trincee su cinque;
- i. il liquame e letame bovino e la lettiera dei broiler (pollina) non verranno conservati all'interno dello stabilimento ma saranno inseriti direttamente nella prevasca di carico;
- j. per la conservazione del digestato chiarificato l'insediamento dispone di tre vasche di cui una dotata di copertura a tenuta del biogas (SDE), avente capacità di ritenzione di almeno 30 giorni del digestato tal quale e due vasche di stoccaggio finali dotate di copertura a rapido smobilizzo (SSL1 e SSL2), aventi un volume complessivo di circa 15.000 mc (capacità utile pari a 13.500 mc al netto del coefficiente di sicurezza del 10 %);
- k. l'impianto di separazione del digestato sarà di tipo a coclea con un'efficienza di separazione stimata nel 20% in peso del materiale trattato;
- l. la platea per lo stoccaggio del digestato solido separato sarà realizzata su una trincea esistente avente superficie 1100 mq e verrà dotata di copertura. Poiché risulta delimitata su tre lati con muri di altezza pari a 4,85 mt, è stata calcolata un'altezza dei cumuli di 4 mt ed una capacità di stoccaggio di circa 4.400 mc;
- m. all'impianto di digestione vengono convogliate anche le acque meteoriche raccolte da superfici scoperte, come dettagliate al punto h.;
- n. la Comunicazione di utilizzazione agronomica n. 38350, inviata mediante sistema Gestione Effluenti in data 08/11/2024 - prot. n. 202396, presenta le seguenti imperfezioni/carenze:
- il Quadro 3 "*dati identificativi del rappresentante legale/titolare dell'azienda*" riporta il nominativo del precedente responsabile aziendale. Si segnala, tra l'altro, che il fascicolo digitale nell'Anagrafe delle Aziende Agricole dell'Emilia Romagna risulta validato ma non aggiornato;
 - il Quadro 5i "*dati matrici in ingresso - Impianto*" indica i quantitativi di effluenti e sottoprodotti della dieta di alimentazione riportata nei documenti AUA ma non è esplicitato se tali quantitativi si intende esprimerli in mc o tonnellate;
 - i contratti di fornitura degli effluenti zootecnici riportano dati incoerenti con quanto indicato nella dieta e sono stati trasmessi contratti di cessione non inseriti nel suddetto Quadro 5i, sia relativamente ai quantitativi di materiale acquisito che al corrispettivo azoto contenuto;
 - il Quadro 9 "*dati identificativi degli stoccaggi*" contiene dati errati relativamente alle dimensioni delle vasche, alla data di realizzazione e di collaudo;
 - il Quadro 13 "*dati specifici per detentori*" contiene dati incoerenti con quanto riportato al Quadro 5i, relativamente ai fornitori degli effluenti e il quantitativo di materiale acquisto e le date di riferimento dei

contratti sono errate;

- Quadro 10 *“dati dei terreni utilizzati per lo spandimento degli effluenti”* contiene terreni per una superficie complessiva pari a 1178.08 Ha, di cui 545.04 Ha in zona vulnerabile ai nitrati, e possono accogliere 307.889 kgN/anno a fronte di un valore complessivo di Azoto al campo pari a circa 314.544 KgN/anno, di cui 143.990 KgN/anno di origine zootecnica. Il sistema Gestione Effluenti ha segnalato diverse anomalie relativamente alla disponibilità di alcuni terreni che risultano già presenti in altre Comunicazioni: al netto di tali anomalie l'azienda disporrebbe di 757.25 Ha, di cui 366.42 Ha in zona vulnerabile, che possono accogliere 195.172 Kg di azoto/anno. La disponibilità di terreno indicata, quindi, è comunque sufficiente ad accogliere il digestato prodotto in funzione dell'azoto zootecnico in esso contenuto, ferma restando la necessità di reperire comunque nuove superfici adeguate al raggiungimento delle efficienze di spandimento attese;

Rilevato che dall'istruttoria condotta da questo Servizio per la matrice *“emissioni in atmosfera”* (rif. Attività n. 26 del 22/11/2024 Sinadoc 24843/2024) risulta che:

- il proponente dichiara che *“Il progetto di upgrading per la conversione totale dell'impianto da biogas a biometano è stato autorizzato con l'accoglimento dal Comune di Besenzone della Comunicazione di cui all'art. 8/bis lettera 1 a-bis del D.Lgs 28/2011, n. 3774 del 21 agosto us, con accoglimento della PAS relativa a modifiche di carattere edilizio (Prot. n. 378 del 24/01/2024)”*;
- la produzione annua prevista di biometano è pari a 3504000 Sm³; tale valore corrisponde ad una produzione media oraria di 400 Sm³/h;
- le matrici agricole sono stoccate in apposite trincee esistenti dimensionate per garantire il tempo di stoccaggio richiesto e coperte tramite teloni. Con pala gommata, una volta al giorno, avviene il caricamento del carro con le matrici agricole e tutte le altre matrici di tipo solido previste a ricetta (insilati, letame bovino e i sottoprodotti dei cereali). Dal sistema di carico, la biomassa è convogliata all'interno dei digestori. Il liquame bovino, la lettiera di broiler e l'acqua verranno caricate nella prevasca tramite apposita griglia aperta e da qui la biomassa sarà convogliata direttamente ai digestori tramite pompa di caricamento. Non è previsto lo stoccaggio di letame, liquame bovino e lettiera di broiler prima dell'alimentazione al digestore. Il volume dei digestori è tale da permettere la massimizzazione della produzione di biogas tramite un adeguato tempo di ritenzione idraulica. Dopo la permanenza nel digestore, il digestato misto (solido e liquido) è inviato ad un post-fermentatore chiuso per recuperare ancora l'ulteriore biogas prodotto, il cui volume permette di avere un tempo di residenza media tra fermentatore e post-fermentatore pari a circa 55 giorni. Il digestato in uscita dal post-fermentatore sarà trasferito alle vasche per lo stoccaggio del digestato esausto a tenuta gas, nel quale sarà garantito il tempo di residenza idraulica pari ad almeno 30 giorni. In seguito, il digestato esausto sarà inviato alla stazione di separazione solido-liquido, passando attraverso una vaschetta di carico aperta. A mezzo di una pompa dal separatore la frazione solida sarà separata dalla frazione liquida. La frazione solida sarà stoccata all'interno di opportune trincee che garantiscono un tempo di ritenzione pari a 60 giorni. La frazione liquida sarà in parte ricircolata ai digestori per adeguamento della sostanza secca in ingresso al digestore, mentre la restante parte sarà inviata alle vasche coperte a rapido smobilizzo che permettono, insieme al tempo già trascorso negli stoccaggi precedenti, di raggiungere un tempo di ritenzione totale per la frazione liquida pari a 180 giorni. Le cisterne di stoccaggio del separato liquido sono dotate di pozzetti aperti che vengono utilizzati per il carico delle botti per il successivo spandimento;
- il biogas prodotto dall'impianto può essere destinato interamente al sistema di upgrading, oppure può essere parzializzato tra il sistema di upgrading e i sistemi generazione di energia elettrica e termica presenti all'interno dell'impianto (cogeneratore e caldaia);
- prima dell'invio alle sezioni di valorizzazione, il biogas attraverserà alcune sezioni di trattamento, quali un sistema di desolforazione e la riduzione del contenuto di acqua tramite raffreddamento;
- il sistema di upgrading è dimensionato per la massima capacità di produzione di biometano, pari a 400 Sm³/h. Il sistema di upgrading riceve in ingresso il biogas e tramite la sua tecnologia di separazione che utilizza membrane impermeabili al metano produce due flussi di gas in uscita: un flusso di biometano e uno di *“off-gas”*;
- l'energia elettrica prodotta dal cogeneratore è destinata all'autoconsumo, così come quella termica prodotta dal sistema di recupero del calore. **Il cogeneratore, munito di sistema catalitico, disporrà di una doppia rampa di alimentazione ovvero potrà essere alimentato dal biogas prodotto dall'impianto oppure dal gas naturale proveniente dalla rete nazionale;**
- è stimato un tempo di fermo del cogeneratore pari a 180 ore/anno;
- all'interno dell'impianto sarà installata una caldaia **anch'essa con doppia rampa di alimentazione**, per poter generare energia termica da utilizzare per riscaldare digestori e post-fermentatore; essa non verrà utilizzata in continuo, ma potrà funzionare sia in back up al cogeneratore, nel caso di manutenzioni di quest'ultimo, sia in

ausilio al cogeneratore per garantire il corretto apporto termico al processo di digestione anaerobica, in particolare nei mesi invernali;

- nelle condizioni di normale funzionamento dell'impianto, per soddisfare il fabbisogno elettrico e termico, il gestore ricorrerà al cogeneratore alimentandolo a biogas e solo nel caso di producibilità di biogas non sufficiente, verrà prelevato metano dalla rete. Per far fronte a tale necessità, il proponente prevede l'installazione di un misuratore fiscale prelevato dalla rete per la quantificazione di tutto il metano eventualmente destinato alla centrale termica (cogeneratore e caldaia). La quantità di metano di rete destinato al cogeneratore sarà contabilizzato mediante un misuratore di portata collocato sulla tubazione di mandata al motore e allo stesso modo, attraverso misuratori di portata installati sulle tubazioni dedicate, verrà misurata la portata di biogas destinata sia al cogeneratore, sia alla caldaia;
- è prevista l'installazione di una torcia indicata come conforme alle DGR 1495/11 e 1496/11, per garantire la combustione del biogas in caso di manutenzione dell'upgrading, del cogeneratore e/o di sovrapproduzioni di biogas all'interno della digestione; per la stima del tempo di svuotamento dal biogas viene riferito che **in caso di emergenza è possibile utilizzare tutti gli utilizzatori di biogas ossia torcia, caldaia e cogeneratore**;
- la ditta comunica che nelle condizioni operative normali le cupole sono utilizzate con un livello di riempimento con biogas oscillante tra il 60 e l'80%;
- per ridurre le emissioni diffuse in atmosfera il proponente individua anche le seguenti misure:
 - trincee di stoccaggio dei conferimenti palabili: le biomasse stoccate nelle trincee sono coperte da teli. Per consentire il caricamento delle biomasse nell'impianto di digestione anaerobica, il fronte delle trincee deve restare scoperto. Di norma, si asporta il telo di copertura per circa due metri, lasciando il resto della trincea coperta in modo da evitare il deterioramento della biomassa ed eventuale dispersione di materiale polverulento. Le trincee, dalle quali si prelevano le biomasse, restano con il fronte scoperto solo per la durata dell'attività di caricamento. Dopodiché si abbassa nuovamente il telo per coprire anche il fronte.
 - prevasca (per il caricamento dei reflui zootecnici): la prevasca è solettata e dotata di bocca di caricamento delle matrici, dotata di chiusura mobile opportunamente richiusa al termine delle operazioni;
- la ditta propone una campagna di monitoraggio annuale delle emissioni diffuse, con n. 2 campionamenti semestrali. I monitoraggi saranno effettuati da un Laboratorio terzo accreditato;

Riscontrato che dall'istruttoria condotta da questo Servizio per la matrice "scarichi" (rif. Attività n. 27 del 26/11/2024 Sinadoc 24843/2024) risulta che:

- dall'insediamento origina uno scarico S2 di acque reflue domestiche, provenienti dai servizi igienici dello spogliatoio, trattate mediante un sistema di depurazione (avente potenzialità pari a 2 A.E.) costituito da una fossa Imhoff, un degradatore ed un filtro percolatore anaerobico;
- le acque reflue domestiche in uscita dal sopra descritto impianto di trattamento, recapitano su suolo tramite sistema di sub-irrigazione (dimensionato per 1 A.E.) con condotta disperdente avente una lunghezza di m. 15;

Precisato che, per quanto riguarda la matrice impatto acustico, con nota assunta al prot. ARPAE n. 164147 del 12/09/2024, come debitamente completata con nota assunta al prot. ARPAE n. 204516 del 12/11/2024, è stata acquisita la "Documentazione previsionale di impatto acustico ambientale", redatta ai sensi dell'art. 8 comma 4 della L. n. 447/1995, a firma dal tecnico competente in acustica;

Atteso che:

- con nota prot. n. 196976 del 31/10/2024, questo Servizio ha richiesto all'Amministrazione precedente le determinazioni degli altri Enti partecipanti alla Conferenza dei Servizi, da acquisire preliminarmente all'adozione dell'Aua relativamente alle matrici "scarichi", "utilizzo agronomico degli effluenti", "emissioni in atmosfera" e "impatto acustico";
- nell'ambito della Conferenza dei Servizi indetta dal Suap le amministrazioni intervenute hanno rilasciato i seguenti pareri utili ai fini dell'adozione del provvedimento di AUA e di seguito elencati:
 - nota prot. n. 5324 del 18/11/2024 del Comune di Besenzone (trasmessa dal Suap del Comune di Besenzone con nota prot. n. 5328 del 18/11/2024, acquisita al prot. ARPAE n. 208680 in pari data): Autorizzazione allo scarico S2 di acque reflue domestiche, avente recapito nel suolo attraverso subirrigazione, con prescrizioni;
 - nota prot. n. 5327 del 18/11/2024 del Comune di Besenzone (trasmessa dal Suap del Comune di Besenzone con nota prot. n. 5328 del 18/11/2024, acquisita al prot. ARPAE n. 208680 in pari data): parere favorevole in materia di emissioni in atmosfera;
 - nota prot. n. 5326 del 18/11/2024 del Comune di Besenzone (trasmessa dal Suap del Comune di Besenzone con nota prot. n. 5328 del 18/11/2024, acquisita al prot. ARPAE n. 208680 in pari data): parere favorevole in materia di impatto acustico, con prescrizione;

- nota prot. n. 120680 del 13/11/2024 dell'AUSL di Piacenza (trasmessa dal Suap del Comune di Besenzone con nota prot. n. 5328 del 18/11/2024, acquisita al prot. ARPAE n. 208680 in pari data): parere igienico-sanitario favorevole, con prescrizioni;
- nota prot. n. 208223 del 18/11/2024 del Servizio Territoriale di ARPAE Piacenza, Presidio di Fiorenzuola, come rettificata con nota prot. n. 209190 del 19/11/2024: parere favorevole, in ordine alle matrici "emissioni in atmosfera" e "utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento", con prescrizioni;

Viste:

- la nota acquisita al prot. n. 222210 del 09/12/2024 con la quale la società proponente, con la quale la società proponente ha trasmesso la dichiarazione, in ordine ai prelievi idrici previsti e indicati nell'istanza AUA, contenente specificazioni relativamente all'utilizzo dell'acqua nel processo biologico dell'impianto;
- la nota prot. n. 228009 del 17/12/2024, con la quale questo SAC ha trasmesso al Servizio Territoriale di Arpa - Presidio di Fiorenzuola d'Arda la suddetta nota prot. n. 222210/2024, al fine di consentire la valutazione di eventuali modifiche al parere già rilasciato;
- la nota prot. n. 229529 del 18/12/2024, con cui il Servizio Territoriale di Arpa - Presidio di Fiorenzuola d'Arda ha modificato e integrato la sopra richiamata relazione prot. n. 208223 del 18/11/2024, per quanto concerne la matrice "utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento";

Ritenuto, in relazione all'istruttoria che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta in oggetto;

Richiamati gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in AUA;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 130/2021, 94/2023, 39/2021 e 49/2024 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DICHIARATO che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

Su proposta della Responsabile del Procedimento;

DETERMINA

1. di adottare, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale in favore della ditta "EMILIANA AGROENERGIA SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.", (P.Iva 01573890330 - sede legale in Via Cristoforo Colombo n. 35), per lo svolgimento dell'attività di "produzione di biometano da fermentazione anaerobica" presso lo stabilimento sito in Comune di Besenzone, via Zapparola snc, , comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:

- **autorizzazione**, di cui all'art. 124 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, allo scarico (S2) di acque reflue domestiche su suolo;
- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera** per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- **comunicazione di utilizzazione agronomica** degli effluenti di allevamento di cui all'art. 112 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- **comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95**, in ordine all'impatto acustico;

2. di stabilire, per le emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., i seguenti limiti e prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE E1 COGENERAZIONE

Alimentazione a biogas

Portata massima	1380	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	365	gg/anno
Altezza minima	10	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	4	mg/Nm ³
Composti organici volatili non metanici (espressi come COT)	38	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	95	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	60	mg/Nm ³
Monossido di carbonio	95	mg/Nm ³
Acido cloridrico e ione cloro (espressi come HCl)	2	mg/Nm ³

Sistema di abbattimento: Depuratore catalitico
i valori delle concentrazioni degli inquinanti (arrotondati all'unità) sono riferiti
1ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 15%

Alimentazione a metano: emissione scarsamente rilevante ex comma 1 art. 272 del D.Lgs. 152/06 (lett. "gg) Gruppi elettrogeni e gruppi elettrogeni di cogenerazione alimentati a metano o a GPL, di potenza termica nominale inferiore a 1 MW" della parte I dell'allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/06)

EMISSIONE E2 CALDAIA

Alimentazione a biogas

Portata massima	580	Nm ³ /h
Durata massima annua	180	hh/anno
Altezza minima	5	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	20	mg/Nm ³
Composti organici volatili non metanici (espressi come COT)	20	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	200	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	100	mg/Nm ³
Monossido di carbonio	150	mg/Nm ³

le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

Alimentazione a metano: emissione scarsamente rilevante ex comma 1 art. 272 del D.Lgs. 152/06 (lett. "dd) Impianti di combustione alimentati a metano o a GPL, di potenza termica nominale inferiore a 1 MW" della parte I dell'allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/06)

EMISSIONE E4 OFFGAS UPGRADING

Portata massima	380	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	365	gg/anno
Altezza minima	4,47	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Idrogeno solforato (H ₂ S)	2	mg/Nm ³
Ammoniaca e Sali di ammonio (espressi come NH ₃)	5	mg/Nm ³

- il biogas impiegato come combustibile deve essere conforme a quanto disposto dall'allegato X alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 e, con frequenza almeno annuale deve essere effettuato un monitoraggio del contenuto di composti solforati espressi come H₂S il cui esito deve essere allegato al registro dei monitoraggi alle emissioni;
- Deve essere adottato ogni accorgimento per prevenire la formazione di emissioni diffuse. A tal fine è fatto divieto di stoccare presso lo stabilimento i liquami ed i letami bovini e la lettiera dei broiler (pollina), i quali dovranno essere inseriti direttamente nella prevasca di carico dell'impianto. Dovranno, altresì, essere mantenute pulite le trincee degli insilati e i piazzali di manovra ed effettuare frequenti controlli della rete di raccolta e provvedere alla periodica e tempestiva pulizia delle condotte e dei pozzetti aziendali;
- devono essere registrati quale parte del Piano aziendale di monitoraggio e autocontrollo:
 - gli interventi di manutenzione straordinaria aventi rilevanza su qualità ed entità delle emissioni;
 - gli interventi di riparazione e di ripristino di anomalie e malfunzionamenti aventi rilevanza sulla quantità e qualità delle emissioni;
- la torcia di cui all'emissione E3 deve essere in grado di assicurare un'efficienza minima di combustione del 99%, espressa come CO₂/(CO₂+CO);
- la torcia di cui all'emissione E3 deve essere dimensionata in modo tale da garantire il rispetto delle tempistiche di svuotamento stabilite dalla DGR 1495/11 (5-6 ore) in tutte le condizioni che possono verificarsi, tra cui quelle più sfavorevoli, inoltre deve essere munita di un apposito dispositivo per la registrazione delle ore di funzionamento. I giorni e le ore di funzionamento della torcia devono essere annotate su apposito registro con pagine numerate, bollate dal ST di ARPAE di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento e mantenute a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni;
- i monitoraggi che devono essere effettuati a cura del gestore dello stabilimento alle emissioni convogliate finalizzati alla verifica del rispetto dei limiti stabiliti devono avere una frequenza almeno **annuale**;

- g) le informazioni relative ai monitoraggi effettuati dal gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) devono essere annotate su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate dal ST di ARPAE di Piacenza, firmate dal gestore e mantenute, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni;
- h) per la verifica del rispetto dei limiti di emissione indicati, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
- **portata volumetrica, temperatura e pressione di emissione:** UNI EN ISO 16911-1:2013 (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR17078:2017) o UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico);
 - **umidità - vapore acqueo (H₂O):** UNI EN 14790:2017;
 - **polveri:** UNI EN 13284-1:2017 o UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici);
 - **ossidi di azoto:** UNI EN 14792:2017, ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1), ISO 10849 (metodo di misura automatico) o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR);
 - **ossidi di zolfo:** UNI EN 14791:2017, UNI CEN/TS 17021:2017 (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR) o ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
 - **acido cloridrico (HCl):** UNI EN 1911:2010, ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2)
 - **composti organici volatili espressi come COT, con esclusione del metano:** UNI EN 12619:2013 + UNI EN ISO 25140:2010;
 - **monossido di carbonio (CO):** UNI EN 15058:2017, ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.);
 - **idrogeno solforato:** metodo UNICHIM MU 634, UNI 11574:2015, US EPA method 15, US EPA method 16;
 - **ammoniaca:** UNI EN ISO 21877:2020;
- i) i camini di emissione devono essere identificati in modo univoco (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) ed i camini E1, E2 ed E4 devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo UNI EN 15259 e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- j) per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e <= 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

- k) tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta;
- l) a lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota;
- m) la postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
 - piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
 - protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici;
- n) le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento;
- o) i valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa ed al tenore di O₂ ove previsto;
- p) i valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto

ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto;

- q) per i parametri/inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:
- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi sopra riportati;
 - altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dei parametri/inquinanti riportati;
- r) ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (SAC di ARPAE di Piacenza), sentita l'Autorità Competente per il controllo (ST di ARPAE di Piacenza) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo;
- s) la valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora, possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di emissioni a flusso non costante e/o non omogeneo saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione. Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora, possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi;
- t) i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:
- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
 - per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato;
- u) relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato;
- v) le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi svolti del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare devono essere dal gestore specificatamente comunicate al SAC ed al ST di ARPAE di Piacenza entro 24 ore dall'accertamento ed il gestore deve, comunque, procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile;
- w) i sistemi di abbattimento devono essere mantenuti in perfette condizioni; ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (ST di ARPAE di Piacenza), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni;
- x) in conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
- l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
 - la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
 - la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento;
- y) le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono

essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata, all'Autorità Competente (SAC di ARPAE di Piacenza) e all'Autorità Competente per il Controllo (ST di ARPAE di Piacenza), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento;

- z) il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale;
- aa) in ottemperanza all'art. 269 comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) o attraverso portali dedicati, all'Autorità Competente (ARPAE SAC di Piacenza), all'Autorità Competente per il Controllo (ST di ARPAE di Piacenza) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:
- la data di messa in esercizio degli impianti nuovi o modificati con almeno 15 giorni di anticipo;
 - entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime, i dati relativi ad almeno tre monitoraggi di E1, E2 ed E4 finalizzati alla verifica del rispetto dei limiti stabiliti, effettuati, possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, in tre giorni diversi in un periodo massimo di dieci giorni dalla data di messa a regime;
- bb) tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) degli impianti nuovi o modificati non possono di norma intercorrere più di 60 giorni;
- cc) qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (SAC di ARPAE di Piacenza) e l'Autorità competente al Controllo (ST di ARPAE di Piacenza), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;
- dd) qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario;
- ee) qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (SAC di ARPAE di Piacenza) e all'Autorità Competente per il Controllo (ST di ARPAE di Piacenza) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate. Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:
- dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (SAC di ARPAE di Piacenza) e all'Autorità Competente per il Controllo (ST di ARPAE di Piacenza) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
 - rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
 - nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione;

3. di impartire, per lo scarico S2 di acque reflue domestiche avente recapito nel suolo attraverso subirrigazione, le seguenti prescrizioni:

- a) il numero degli A.E. serviti non può superare in alcun caso la massima potenzialità depurativa per la quale il sistema di trattamento è stato dimensionato;

b) la sommità della trincea deve risultare sempre rilevata rispetto al terreno adiacente in modo da evitare la formazione di avvallamenti e quindi di linee di compluvio e penetrazione delle acque meteoriche nella rete drenante;

c) il sistema disperdente deve essere collocato lontano da fabbricati, aree pavimentate o altro che possa impedire il passaggio dell'aria nel terreno. Inoltre deve essere rispettata una distanza minima da pozzi, condotte, serbatoi o altre opere destinate al servizio di acqua potabile: in particolare tale distanza dovrà essere di 30 m per le opere private e 200 m per le opere pubbliche;

d) il sifone di cacciata, atto a garantire un'uniforme distribuzione del liquame lungo tutta la condotta disperdente, deve funzionare regolarmente;

e) la condotta disperdente in progetto dovrà avere una pendenza fra lo 0,2% e 0,5% ed essere posta in trincea di adeguata profondità, non inferiore a 60 cm e non superiore a 80 cm, con larghezza alla base di almeno 40 cm. Il fondo della trincea per almeno 30 cm dovrà risultare occupato da un letto di pietrisco di tipo lavato della pezzatura 40/70;

f) allo scopo di impedire intasamenti del terreno sovrastante ed al contempo garantire un'adeguata aerazione del sistema drenante, la parte superiore della massa ghiaiosa, prima di essere ricoperta dal terreno di scavo, dovrà essere protetta da uno stato di materiale idoneo allo scopo (es. tessuto non tessuto). Deve essere verificato periodicamente che non vi siano intasamenti del pietrisco o del terreno sottostante e che non si manifestino impaludamenti superficiali;

g) la distanza tra il fondo della trincea disperdente e il livello massimo della falda acquifera non dovrà risultare inferiore ad 1 metro dal piano campagna (considerato nelle condizioni di massima morbida) e perciò dovrà essere verificato che nel tempo non avvengano progressivi innalzamenti della falda;

h) le caratteristiche costruttive ed i parametri dimensionali del pozzetto degrassatore, della fossa Imhoff e del filtro percolatore anaerobico devono essere conformi a quanto indicato ai punti 1, 2 e 5 della Tabella A della Deliberazione G.R. n° 1053/2003;

i) deve essere effettuata una costante e periodica manutenzione e pulizia della fossa Imhoff e del degrassatore; in particolare, con opportuna periodicità, dovrà essere prevista la rimozione del materiale galleggiante e di quello depositato sul fondo del degrassatore, così come si dovrà provvedere all'espurgo dei fanghi dalla fossa Imhoff. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità competente;

j) deve essere preventivamente comunicata al Comune di Besenzone e all'ARPAE (SAC e ST) ogni eventuale modifica al sistema di trattamento o variazione delle modalità di scarico rispetto a quanto agli atti;

4. di impartire per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, ai sensi dell'art. 112 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., le seguenti prescrizioni:

- a. è fatto divieto di inserire le matrici all'impianto di digestione anaerobica prima della presentazione dell'aggiornamento della Comunicazione di utilizzo agronomico, ai sensi della Legge Regionale n. 4/07, utilizzando le modalità informatiche del portale "Gestione Effluenti". Detta Comunicazione dovrà indicare le matrici esatte e la loro provenienza, individuare i terreni disponibili per lo spandimento del digestato prodotto aventi superficie sufficiente ad accogliere il digestato generato e dovrà essere corredata dalla copia dei titoli di disponibilità esclusiva per l'uso dei terreni, aventi durata minima di un anno, copia dei contratti di fornitura delle biomasse/effluenti zootecnici/sottoprodotti e tutta la documentazione prevista dal Reg.to Reg.le n. 2/2024;
- b. l'impianto di digestione per la produzione di biometano potrà essere alimentato esclusivamente da effluenti zootecnici, biomasse agricole e sottoprodotti dell'agroindustria, per la produzione di digestato "agroindustriale", secondo la seguente ricetta:
 - SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' AGRICOLA DI ALLEVAMENTO ZOOTECHICO (liquame e letame bovino 17.000 t, lettiera avicola 3000 t): **20.000 t/anno;**
 - PRODOTTI DA ATTIVITA' AGRICOLA (insilato di mais, insilato di triticale): **20.450 t/anno;**
 - SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' ALIMENTARI E AGROINDUSTRIALI (farinaccio dalla lavorazione dei cereali): **1.500 t/anno;**
 - ACQUA (percolati, meteorica di dilavamento trincee): **4.000 t/anno;**
 - TOTALE: **45.950 t/anno;**
- c. i contratti di fornitura dei reflui zootecnici/biomasse/sottoprodotti dell'agroindustria, dovranno essere completi di tutte le informazioni di legge quali: quantità annua, forma fisica (palabile, non palabile) e contenuto in azoto complessivo. Tali contratti dovranno essere sottoscritti dalle imprese che producono le

- biomasse o, nel caso l'accordo commerciale venga stipulato con un soggetto mediatore, dovranno comunque essere prodotti in allegato anche i contratti di fornitura di reflui zootecnici/biomasse/sottoprodotti dell'agroindustria sottoscritti dal produttore primario del materiale, il quale deve dichiararne la coerenza ai requisiti di "sottoprodotto" definiti dall' art. 184-bis del D.lgs 152/06 e s.m.i.;
- d. la Ditta nel momento della sottoscrizione dei contratti di acquisizione effluenti/cessione del digestato, dovrà accertarsi che i produttori/detentori abbiano ottemperato agli obblighi di comunicazione ai sensi dell'art. 112 del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
 - e. al momento della Comunicazione di utilizzazione agronomica, dovrà essere elaborato e trasmesso ad Arpa e Servizio Territoriale e SAC, un Piano di monitoraggio contenente tutte le azioni da intraprendere per il controllo del buon funzionamento dell'intero impianto, attenendosi agli obblighi di autocontrollo previsti dal Reg.to Reg.le n. 2/2024 e dalla D.G.R. n. 1495/2011, e che dovrà, comunque, tenere conto dei seguenti obblighi:
 1. registrazione giornaliera, anche su supporto informatico, dei materiali all'ingresso ai digestori, così come previsto dal Reg. Reg.le n. 2/2024 Allegato I punto 6.2 e della DGR 1495/2011 punto 5, indicando:
 - data;
 - tipologia di biomassa e sue caratteristiche qualitative;
 - quantitativi (espressi preferibilmente in tonnellate);
 - provenienza (eventuale riferimento al DDT di trasporto);
 - nella registrazione della dieta di alimentazione dovrà essere annotato il quantitativo di acque inserite, indicando la provenienza (percolati, meteorica di dilavamento trincee);
 2. registrazione mensile, anche su supporto informatico, dei quantitativi di acqua prelevata dal pozzo aziendale;
 3. registrazione delle manutenzioni e delle anomalie, così come previsto dalla DGR n. 1495/2011 - punto 5, in cui siano annotati la data e il risultato dei controlli sul funzionamento dell'impianto quali, ad esempio: verifica tenuta delle valvole, funzionamento delle torce, pulizia dei pozzetti e delle reti di scolo, caratteristiche anomale delle biomasse caricate ecc;
 4. la verifica dell'efficienza dell'impianto di separazione del digestato tal quale, con cadenza trimestrale, per due anni dalla data di messa in esercizio del nuovo impianto. Al completamento del periodo di monitoraggio dovrà essere trasmesso ad Arpa, SAC e Servizio Territoriale, un report di tutti i controlli effettuati corredato da una relazione descrittiva conclusiva dell'esito del monitoraggio. Sulla base dei dati contenuti in tale relazione conclusiva, nel caso la stima dei quantitativi di digestato effettuata in fase progettuale non dovesse essere confermata dai dati reali, dovrà presentare un piano di adeguamento delle strutture di stoccaggio del digestato prodotto;
 5. l'impianto di separazione solido – liquido dovrà essere mantenuto in efficienza, in modo da non compromettere la capacità di stoccaggio e di maturazione delle vasche del digestato chiarificato. In caso di accidentale e momentanea interruzione dell'impianto, dovrà essere data tempestiva comunicazione al Servizio Territoriale dell'Arpa;
 6. la ditta dovrà trasmettere all'Arpa (SAC e Servizio Territoriale), con cadenza annuale, le analisi eseguite sul digestato, prima della distribuzione in campo, per i parametri stabiliti per il digestato agroindustriale, definiti nell'Allegato I, punto 7.3, tab. 6 del Reg. Regionale n. 2/2024;
 - f. la Comunicazione di utilizzazione agronomica del digestato deve essere tenuta aggiornata ad ogni variazione dei dati ivi dichiarati e, comunque, ogni **5 anni** dalla sua ultima variazione, con valenza di autocontrollo, come disposto all'art. 23 del Reg.to Reg.le n. 2/2024;
 - g. la gestione dei reflui zootecnici/biomasse/sottoprodotti utilizzati per la produzione di biometano nonché dei digestati ottenuti, deve essere effettuata attenendosi scrupolosamente alle misure gestionali indicate dalla Delib.G.R. 1495/2011;
 - h. i contenitori per lo stoccaggio del digestato dovranno essere sottoposti alla verifica periodica decennale che ne attesti la perfetta tenuta, in conformità ai requisiti tecnici e di salvaguardia ambientale prescritti dal Regolamento Regionale n. 2/2024;
 - i. l'utilizzo agronomico del digestato deve essere effettuato nel rispetto delle disposizioni del Regolamento Reg.le n. 2/2024 e delle sue eventuali successive modifiche e aggiornamenti. Le operazioni di trasporto e di utilizzazione agronomica del digestato dovranno avvenire con modalità tali da limitare la diffusione di sostanze odorogene nonché nel rispetto delle regole di buona pratica agricola;
- 5. di stabilire che**, per quanto attiene la matrice "impatto acustico", come prescritto dal Comune di Besenzone, con parere prot. n. 5326 del 18/11/2024, non appena ultimata la messa a regime, deve essere effettuata "una verifica dei livelli acustici attesi post operam come previsto dalla Normativa DGRER n. 673/2004 art. 5 comma 3, al fine di confermare l'effettivo rispetto dei valori limite del livello sonoro richiesti dalla Normativa, la verifica richiesta dovrà riguardare il controllo delle stime previsionali degli impatti generati dall'attività e dagli impatti generati da traffico

indotto nei periodi di maggiore attività dell'impianto"; tale verifica deve essere trasmessa al Comune di Besenzone; "nel caso in cui i livelli sonori post operam non dovessero garantire il rispetto dei limiti previsti dalla vigente Normativa dovranno essere attuate idonee mitigazioni al fine del raggiungimento degli stessi";

6. di fare salvo che:

- i fanghi e qualsiasi rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia del sistema di depurazione o delle condotte fognarie dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente e la relativa documentazione dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte degli organi competenti;
- deve essere rispettato quanto disposto dal PAIR 2030 approvato dalla Regione Emilia Romagna con DAL n. 152/2024 del 30.1.2024;

7. di dare atto che:

- il presente atto viene trasmesso al Comune di Besenzone per il rilascio del provvedimento conclusivo al richiedente, che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- sono fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, compresi i titoli di godimento, i titoli edilizi e urbanistici, e quant'altro necessario, previsti dalla legge per il caso di specie;
- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 6 del DPR n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in **quindici (15) anni** dalla data del rilascio del provvedimento conclusivo da parte del Comune di Besenzone;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;
- l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R.59/2013;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;
- il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.;

8. di rendere noto che:

- la responsabile del procedimento è la dott.ssa Angela Iaria Responsabile dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024 - 2026 di ARPAE adottato con Delibera del Direttore Generale n. 7 del 31/01/2024 (sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza" e Allegato 9 del Piano);
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024 - 2026 di ARPAE (sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza").

AVVERSO al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente
Dott.ssa Anna Callegari
*Documento firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.*

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.